

EDDYSTONE

EDDYSTONE - LIGHTHOUSE



Integrazioni temporanee al bilancio degli intermediari

Con la comunicazione del 27 gennaio 2021 Banca d'Italia ha integrato le disposizioni del Provvedimento "Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari" aventi ad oggetto gli impatti del COVID-19 e delle misure a sostegno dell'economia ed emendamenti agli IAS/IFRS" ([documento integrale](#)).

Le integrazioni, elaborate in linea con i documenti pubblicati negli ultimi mesi dagli organismi regolamentari e di vigilanza europei e dagli standard setter volti a chiarire le modalità di applicazione degli IAS/IFRS nell'attuale contesto, richiamano l'informativa prevista dall'emendamento all'IFRS 16 in materia di concessioni sui canoni di locazione connesse con il COVID-19 e tengono conto anche delle nuove richieste informative previste dall'IFRS 7 in relazione alla riforma degli indici di riferi-

mento per la determinazione dei tassi di interesse.

In particolare, la sezione I. Informativa Covid-19 è suddivisa in tre sottosezioni a seconda che si tratti di integrazioni alle disposizioni sul bilancio degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB, dei Confidi e degli Istituti di pagamento, IMEL, SIM e SGR.

Tra le informazioni da fornire, è necessario descrivere i principali rischi e incertezze cui il soggetto vigilato è esposto per effetto del COVID-19 e delle connesse valutazioni effettuate dall'intermediario secondo quanto previsto dal principio contabile IAS 1, mentre con riferimento ai cambiamenti delle stime contabili legate al COVID-19, che hanno avuto un effetto significativo nell'esercizio o che si prevedono abbiano un effetto negli esercizi futuri, vanno altresì fornite le informazioni necessarie a comprenderne la natura, nonché i relativi impatti in termini asso-

luti e relativi sulle principali voci di stato patrimoniale e conto economico.

Con riferimento all'emendamento del principio contabile IFRS 16 si segnala, invece, che in relazione ai contratti di leasing dovrà essere indicato se è stato applicato il practical expedient previsto dal Regolamento (UE) n. 1434/2020 a seguito di modifiche nella durata dei finanziamenti.

Le disposizioni si applicano a partire dai bilanci chiusi o in corso al **31 dicembre 2020**, ad eccezione delle informazioni comparative riferite all'esercizio precedente e di quelle attinenti i write-off che andranno fornite a partire dai bilanci chiusi o in corso al **31 dicembre 2021**.

Data la natura temporanea dell'emergenza e delle misure di sostegno, le integrazioni restano in vigore fino a diversa comunicazione dell'Autorità stessa.

Aggiornamenti delle segnalazioni di vigilanza

In data 2 febbraio 2021 Banca d'Italia ha posto in pubblica consultazione ([documenti integrali](#)) le proposte di modifica alla Circolare n. 148/1991 "Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare", alla Circolare n. 189/1993 "Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli

Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio", alla Circolare n. 217/1996 "Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL", nonché alle Circolari n. 115/1990 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su

base consolidata" e n. 272/2008 "Matrice dei conti".

Le modifiche decorreranno dal **30 giugno 2021**, mentre gli adeguamenti riferiti alla nuova disciplina delle crisi d'impresa e dell'insolvenza decorreranno dal **1° settembre 2021**.

La consultazione rimarrà aperta fino al **3 aprile 2021**.

Eddystone Srl
Via della Moscova 40/7
20121 Milano
tel. 02 65 72 823
www.eddystone.it
Contatti:
Massimo Baldelli
Guido Pavan



RASSEGNA NORMATIVA

Servizio in
abbonamento
per essere sempre
aggiornato sulle
novità normative del
settore finanziario
Richiedi info a
direzione@eddystone.it



ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

**“La consultazione
terminerà in data 19
febbraio 2021”**

Le regole di Banca d'Italia per la valutazione degli esponenti aziendali

In data 20 gennaio 2021 Banca d'Italia ha posto in pubblica consultazione il documento “Procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, confidi, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti” ([documento integrale](#)) al fine di stabilire i termini e le modalità applicabili alla stessa Autorità per svolgere le proprie verifiche, nonché gli obblighi in capo ai soggetti vigilati cui si applica il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2020, n. 169, recante il regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali. Si ricorda, infatti, che tale regolamento ha dato piena applicazione all'art. 26 del Testo unico bancario (TUB) sugli esponenti aziendali, il quale era stato modificato con il d.lgs. 12 maggio 2015, n. 72 al fine di recepire la direttiva 2013/36/UE (cd. CRD IV).

Innanzitutto, le disposizioni in consultazione distinguono tra due ipotesi principali: la prima (già prevista per banche, IP e IMEL) in cui l'esponente è nominato dall'assemblea, con conseguente svolgimento della verifica dell'idoneità dopo la nomina, e la seconda in cui

lo svolgimento della valutazione dell'idoneità precede l'assunzione dell'incarico in quanto l'esponente non è nominato dall'assemblea (es. cooptazione) oppure si tratta della nomina di responsabili delle principali funzioni aziendali.

Secondo la prima procedura, pertanto, l'intermediario deve trasmettere alla Banca d'Italia la documentazione relativa alla verifica compiuta ex post, ma viene previsto, nel caso in cui debbano essere nominati ruoli di specifico rilievo, quali Presidenti degli organi di amministrazione e controllo, amministratori delegati o direttori generali, in società capogruppo di gruppi bancari o banche individuali non appartenenti a gruppi bancari con attivo superiore a 5 miliardi di euro, che chi intende presentare candidati deve di fornire alla Banca d'Italia, in tempo utile prima della nomina, le informazioni disponibili e rilevanti nonché, se possibile, le valutazioni condotte sull'idoneità dei candidati.

Nella seconda ipotesi, invece, viene prevista una procedura di verifica cd. ex ante secondo la quale l'organo competente trasmette alla Banca d'Italia la documentazione relativa alla valutazione di idoneità dell'esponente o del responsabile. In tal caso, in via generale, l'incari-

co non può essere assunto prima della scadenza del termine entro cui Banca d'Italia conduce la sua valutazione, mentre solamente in casi eccezionali di urgenza è consentito procedere alla nomina prima dello svolgimento della valutazione.

È necessario però evidenziare che in entrambe le ipotesi il verbale della riunione in cui viene svolta la verifica di idoneità deve fornire puntuale e analitico riscontro delle valutazioni effettuate, nonché delle motivazioni in base alle quali sono ritenuti soddisfatti i requisiti e criteri previsti dal regolamento stesso. Ciò al fine di riportare con attenzione il percorso di analisi e le considerazioni svolte con riferimento a situazioni connotate da un margine di discrezionalità secondo quanto stabilito dalla nuova normativa ministeriale a differenza della precedente più rigida e tassativa nel prevedere meri requisiti.

Da ultimo, il documento in consultazione prevede anche procedure per ulteriori particolari circostanze, ad esempio, nel caso di esponenti che assumono un incarico non esecutivo aggiuntivo oppure di sindaci supplenti che subentrano in qualità di sindaci effettivi.



ATENA®

Il diagnostico per l'Archivio standardizzato antiriciclaggio*

- ✓ Veloce e semplice da installare
- ✓ Facile da usare
- ✓ Oltre 100 queries che analizzano l'AIU
- ✓ [Clicca qui per vedere la demo](#)

* Conforme agli standard tecnici del Provvedimento di Banca d'Italia del 24 marzo 2020



“Le società che già non risultano dotate delle funzioni di revisione interna e di gestione dei rischi devono uniformarsi alle previsioni del D. Lgs. n. 252/2005”

COVID: gestione di fondi pensione aperti

Con la deliberazione del 13 gennaio 2021 la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione ha emanato le “Istruzioni di vigilanza per le società che gestiscono fondi pensione aperti, adottate ai sensi dell’art. 5-decies, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252” ([documento integrale](#)), pubblicate anche nella [Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2021](#).

Si ricorda, infatti, che il D. Lgs. n. 252/2005 recante “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”, modificato dal D. Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147 ed entrato in vigore il 1° febbraio 2019, stabilisce all’art. 5-decies che le società e gli enti che gestiscono fondi pensione costituiti nella forma di patrimoni separati ex art. 3, co.1, lett. h) sono tenuti ad assicurare, in modo proporzionato alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle attività del fondo pensione, l’assolvimento degli obblighi previsti dagli articoli 4-bis (Requisiti generali in materia di sistema di governo), 5-bis (Funzioni fondamentali), 5-ter (Gestione dei rischi), 5-quater (Funzione di revisione interna), 5-sexies (Requisiti di professionalità e onorabilità, cause di ineleggibilità e di incompatibilità e situazioni impeditive), 5-septies

(Esterneizzazione) e 5-nonies (Valutazione interna del rischio) dello stesso decreto, in coerenza con gli assetti organizzativi del rispettivo settore di riferimento.

Le stesse Istruzioni precisano che per “società che gestiscono fondi pensione aperti” si intendono le società al cui interno sono costituiti i fondi pensione aperti e, cioè, le società istitutrici di detti fondi o quelle che sono successivamente subentrate nella titolarità degli stessi e, con riferimento all’ambito di applicazione, che sono escluse le società interessate da processi di cessione di tutti i fondi pensione aperti da loro gestiti ad altra società, deliberati entro il 30 aprile 2021.

Tra le altre cose, si evidenzia che l’art. 5-bis, D. Lgs. n. 252/2005 individua quali funzioni fondamentali la funzione di gestione dei rischi, la funzione di revisione interna e, in alcuni casi, la funzione attuariale.

Pertanto, con particolare riferimento alle funzioni di controllo, le società che già risultano dotate delle funzioni di revisione interna e di gestione dei rischi devono applicare le disposizioni del settore di appartenenza integrandole con quanto previsto dal citato decreto.

Diversamente, le società devono uniformarsi alle previsioni di cui agli artt. 5-ter e 5-quater del D. Lgs. n. 252/2005 per ciò che riguarda la gestione dei fondi pensione aperti.

In tale sede preme evidenziare che il D. Lgs. n. 252/2005 non prevede l’obbligo di dotarsi della funzione di compliance, la cui istituzione è pertanto rimessa alle singole società, tenuto conto della normativa di settore e dell’esigenza di assicurare che le procedure interne siano coerenti con l’obiettivo di prevenire la violazione di norme e di regole e procedure deliberate dall’organo di amministrazione.

Si segnala, infine, che ai sensi dell’art. 5-septies, D. Lgs. n. 252/2005 è possibile ricorrere all’esterneizzazione anche delle funzioni fondamentali, se ciò non risulta in contrasto con la normativa del proprio settore di appartenenza, come precisato dalle Istruzioni, ferma restando la responsabilità finale in capo all’organo di amministrazione del fondo pensione. Sul punto si ricorda che Eddystone si occupa, tra l’altro, di svolgere l’attività delle Funzioni di Internal Audit e di Compliance in regime di outsourcing oppure di prestare supporto ai Responsabili delle funzioni residenti.



Eddystone: un faro puntato sulle vostre esigenze

Servizi offerti:

- Legale
- Formazione
- Due Diligence
- Organizzazione
- Funzione Compliance
- Funzione Antiriciclaggio
- Funzione Internal Audit
- Organismo di Vigilanza 231

Specializzata in:

- MiFID 2
- Privacy GDPR
- Antiriciclaggio
- Market Abuse
- ICAAP e rischi operativi
- Istanze di autorizzazione
- Modello di Organizzazione 231
- Rapporti con Autorità di Vigilanza

Eddystone Srl - Via della Moscova 40/7 - 20121 Milano - Tel. +39 02.65.72.823

Informazioni per l'acquisto di partecipazioni qualificate

In data 20 gennaio 2021 Banca d'Italia ha posto in pubblica consultazione il documento "Informazioni e documenti da trasmettere alla Banca d'Italia nell'istanza di autorizzazione all'acquisto di una partecipazione qualificata" ([documento integrale](#)) in attuazione dell'art. 19 TUB e dell'art. 15 TUF.

In particolare, la consultazione si rivolge a coloro che intendono presentare un'istanza per l'acquisizione di partecipazioni qualificate (per esempio pari al 10%, 20%, 30%, 50% del capitale o dei diritti di voto, influenza notevole, controllo) in intermediari vigilati operanti nei settori bancario e finanziario, quali banche, intermediari ex art. 106 TUB, IMEL, IP, SGR, SICAV e SICAF.

Il documento non disciplina i profili

sostanziali della materia degli assetti proprietari né i profili strettamente procedurali, bensì si limita a individuare l'insieme di informazioni che il candidato acquirente è tenuto a trasmettere all'Autorità competente per l'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione.

Le informazioni e i documenti da presentare all'Autorità sono indicati nell'Allegato I e trattano i seguenti aspetti: i) le principali caratteristiche dell'operazione di acquisto di una partecipazione qualificata; ii) l'identificazione, le principali caratteristiche e altre informazioni relative ai candidati acquirenti; iii) l'identificazione, le principali caratteristiche e altre informazioni relative a coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno incarichi nell'impresa vigilata

oggetto dell'acquisizione, se noti al momento della presentazione dell'istanza; iv) la solidità finanziaria dei candidati acquirenti e della complessiva operazione di acquisizione della partecipazione qualificata, nonché la capacità dell'impresa target di rispettare le disposizioni che ne regolano l'attività e la capacità della struttura dell'eventuale gruppo a cui i candidati acquirenti appartengono di consentire l'esercizio efficace della vigilanza sull'impresa target; v) il rispetto della normativa anti-riciclaggio; vi-vii) le informazioni aggiuntive da fornire in casi particolari; viii) le informazioni ridotte in coerenza con il principio di proporzionalità.

La consultazione terminerà in data **22 marzo 2021**.



**KEEP
CALM
AND
CALL
EDDYSTONE**



Regime Contributivo
CONSOB 2021

Eddystone cerca un
ADDETTO CONTABILE
per la nuova Area TAX
che offre consulenza e
assistenza fiscale alla propria
clientela

Scheda di
approfondimento
per gli Abbonati:
"Nuove disposizioni di
vigilanza prudenziale per
le SIM"

Nuovi RTS EBA
sulla remunerazione
variabile delle imprese di
investimento (SIM)



Eddystone Srl
Via della Moscova 40/7
20121 Milano
Tel. +39 02.65.72.823
www.eddystone.it

Massimo Baldelli
m.baldelli@eddystone.it

Guido Pavan
g.pavan@eddystone.it

Seguici anche su





Rassegna normativa

EDDYSTONE

L'abbonamento alla "RASSEGNA NORMATIVA" integra e completa, mediante l'aggiornamento sulle principali novità normative, il contenuto informativo della newsletter mensile LIGHTHOUSE NEWS.

RASSEGNA NORMATIVA fa un focus sulle novità legislative e normative del settore bancario-assicurativo e finanziario, sia a livello internazionale che nazionale.

RASSEGNA NORMATIVA assicura il continuo monitoraggio delle principali fonti legislative e normative come: Banca d'Italia, Consob, IVASS, UIF, OFC, COVIP, OAM, AGCM, Agenzia delle Entrate, Garante della Privacy, ANAC, ESMA, EBA, EIOPA, BIS, Gazzetta Ufficiale IT/UE, MEF, MISE, EUR-Lex

✓ Per Banche, Assicurazioni, SIM, SGR, SCF, Branch, Società fiduciarie, IF106, IP, IMEL

✓ Frequenza quindicinale

✓ Invio tramite e-mail

✓ Eventuale personalizzazione

Eddystone Srl
Via della Moscova 40/7
20121 Milano
tel. 02 65 72 823
www.eddystone.it



Internal Auditing

EDDYSTONE

Eddystone è attualmente il principale player dei servizi di Internal Auditing nel settore bancario e finanziario.

Il Team di Eddystone è composto solo da Senior Auditor con una pluriennale esperienza nell'attività di Internal Auditing.

I Senior Auditor di Eddystone sono soci AIIA (Associazione Italiana Internal Auditors) e CAE (Chief Audit Executive).

Eddystone assiste e supporta i Responsabili della Funzione di Internal Audit oppure svolge direttamente la funzione IA in regime di outsourcing.

✓ approccio problem solving

✓ applicazione degli IIA standard

✓ verifiche di audit svolte anche distanza

✓ oltre 500 audit con 2.000 raccomandazioni

Eddystone Srl
Via della Moscova 40/7
20121 Milano
tel. 02 65 72 823
www.eddystone.it

Eddystone è su LinkedIn

Clicca sul pulsante a lato e segui la nostra pagina di LinkedIn per essere sempre aggiornato



[Segui Eddystone su LinkedIn](#)

Sulla pagina LinkedIn di Eddystone troverai:

- ✓ Normativa del settore bancario, finanziario e assicurativo
- ✓ Normativa sulla responsabilità dell'ente ex d.lgs. 231/2001
- ✓ Info sui webinar e workshop in cui è presente Eddystone
- ✓ Slides dei webinar e dei workshop Eddystone
- ✓ Newsletter Lighthouse
- ✓ Newsletter Compliance 231

e tanto altro ancora...

Ti aspettiamo!

Il Team di Eddystone

